



CITTA' DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **31**

SEDUTA DEL **30.03.2017**

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo, alle ore 21.00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Vittorio VARALLI.

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune D.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	MUNI' Vincenzo	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	NO	10)	NUCERA Massimiliano	NO
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PERRONE Ginetta	SI
4)	DEANDREIS Paola	SI	12)	PICASSO Emanuela	SI
5)	DI LIETO Francesco	NO	13)	PLUMERI Liliane	SI
6)	GUARNIERI Rosalia	SI	14)	PORRO Cristina	SI
7)	GUERRA Emanuela	SI	15)	VARALLI Vittorio	SI
8)	MOLINERIS Eleonora	SI	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, PASSINO Alberto, VESPO Concetta e VIO Mariangelo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del dibattito sviluppatosi intorno all'argomento, come da discussione riportata nel verbale del precedente provvedimento n. 29 in data odierna;

PREMESSO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639 ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art.1, commi 641 e ss., della Legge 147/13 e successive modifiche ed integrazioni, detta la disciplina della nuova tassa sui rifiuti (TARI), prendendo spunto dal previgente regime TA.R.E.S. di cui all'art. 14 D.L.201/11, così come integrato dall'art.5 D.L. 102/13;
- il comma 667 dell'art.1 della Legge 147/13 ha previsto l'emanazione, entro giugno 2014, di un regolamento che stabilisca i criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- che ad oggi tale regolamento non è stato emanato;

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more dell'adozione del su richiamato regolamento, confermare prudenzialmente, come già nel 2016, ai fini TARI i medesimi criteri che hanno trovato applicazione nella realtà del comune di Albenga ai fini TARSU e TARES, criteri commisurati alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, come peraltro consentito dal comma 652 della Legge 147/13;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 42, lettera a) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - estende al 2017 la sospensione, già disposta per l'anno 2016 dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), il cui gettito deve essere a copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti, nonché la conferma (lettera b)) della maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 per i Comuni, che hanno optato nel 2016, per il mantenimento della misura già applicata nell'anno 2015;

RICHIAMATO, altresì, il comma 654 della succitata norma il quale dispone che, con il gettito della tassa, deve essere garantita la copertura integrale del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i costi derivanti da crediti inesigibili;

VISTO l'art.7, comma 9, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 il quale aggiunge all'art. 1 della citata legge 147/2013 il comma 654bis che così dispone: "*Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali crediti risultanti inesigibili con riferimento...anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*";

PRESO ATTO che le "Linee Guida per la Redazione del Piano Finanziario e per l'Elaborazione delle Tariffe" redatte dal Gruppo di Lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Dipartimento delle Finanze, prevedono che "*i crediti esigibili danno quindi luogo, già di per sé, a costi ... sotto il profilo della svalutazione specifica o del fondo rischi generico, che possono essere inseriti nei costi diversi...gli accantonamenti per rischi sono ammessi come costi nella misura massima dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, comma 1, D.P.R. 917/1986) lo 0,5% per anno del valore nominale*";

PRESO ATTO, altresì, che, sulla base delle risultanze emerse in sede di approvazione del Rendiconto di Gestione per l'anno 2016, si è appurato che, nel quinquennio 2011 - 2015, la percentuale di riscossione dei crediti derivanti dalla tassazione sui rifiuti (TARES - TARI) è stata pari al 92,87% delle somme stanziare a bilancio e pertanto risulta inesigibile una percentuale media di crediti pari al 7,13% dei ruoli emessi;

RITENUTO, pertanto, di fissare nella percentuale massima del 7% del costo totale del servizio, la quota presunta di crediti insoluti da sommare ai costi totali, ai fini della definizione della tariffa TARI per l'anno 2017;

PRECISATO che, in base all'art. 101, comma 5, del TUIR, "*le perdite su crediti sono deducibili - e quindi divengono costo - qualora risultino da elementi "certi e precisi" che sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso*", elementi che indubbiamente sussistono in riferimento alla tariffa della tassa sui rifiuti, per gli anni considerati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 662-663 della Legge 147/13 e dell'art. 17 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la tassa è dovuta in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; la misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

RAVVISATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Savona;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.43 del 30.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Regolamento comunale);

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L.147/13 che dispone "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244 ha prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017;

VISTO il prospetto dei costi del servizio, di seguito dettagliati, che si assommano ad €. :

<input type="checkbox"/> COSTI OPERATIVI	(contratto Teknoservice e varie)	4.378.450,00
<input type="checkbox"/> COSTI COMUNI	(personale amministrativo, software, spese d'ufficio, spedizione avvisi, ecc.)	200.000,00
<input type="checkbox"/> COSTI FINANZIARI	(ammortamento mutui)	9.900,00
<input type="checkbox"/> FONDO RISCHI	(art. 106, DPR 917/1986, pari allo 0.50% dei costi)	22.942,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO		4.611.292,00
<input type="checkbox"/> COSTI PER CREDITI INESIGIBILI	(art. 1, comma 654-bis, L. 147/2013)	<u>328.785,00</u>
TOTALE COSTI		4.940.077,00
QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE		<u>255.000,00</u>

TOTALE GENERALE

5.195.077,00

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 14
Astenuiti: n.==
Votanti: n. 14

Voti favorevoli alla proposta: n. 9
Voti contrari alla proposta: n. 5
(Ciangherotti, Guarnieri, Perrone, Porro e Plumeri)

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE**, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2017 le seguenti tariffe:

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE	EURO A /MQ
1. Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie mense e simili.	5,47
2. Locali ed esercizi alimentari: frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, carne.	5,33
3. Locali di alberghi, pensioni, locande, residences, con annessi dehors.	5,09
4. Locali dei supermercati ed annessi, dei negozi commerciali ed annessi.	5,45
5. Locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticceria, birrerie, fast-food, paninoteche, pizzerie al taglio e simili; locali delle sale da ballo, discoteche, teatri o cinematografi, sale da gioco, nonché locali dei circoli, clubs e simili, in cui si somministrano bevande ed alimenti.	5,42

<p>6. Locali degli ambulatori, poliambulatori, non annessi agli ospedali e case di cura, studi medici e veterinari (compresi i locali per la toeletta animali), laboratori di analisi chimiche e cliniche, studi fisioterapici, stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune e simili.</p>	<p>4,88</p>
<p>7. Locali degli studi professionali di grafica, progettazione simili, uffici commerciali, assicurazioni, agenzie finanziarie, immobiliari, ippiche, ricevitorie del totocalcio, totip, lotto, autoscuole, studi e sedi di radio e televisioni, banche e istituti di credito.</p>	<p>5,42</p>
<p>8. Locali delle imprese industriali e commerciali, nonché relative ai locali annessi.</p>	<p>4,18</p>
<p>9. Locali dei laboratori e botteghe degli artigiani e locali dei caseifici e delle cantine sociali, nonché dei relativi annessi.</p>	<p>4,95</p>
<p>10. Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali.</p>	<p>4,55</p>
<p>11. Locali dei collegi, convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli istituti ed imprese private per l'insegnamento di arti, professioni, mestieri, lingue informatica, ballo e simili (organizzati o non in forma di impresa) e delle palestre in genere non annesse ad istituti scolastici.</p>	<p>2,85</p>
<p>12. Locali di caserme, ospedali, case di cura private, con annessi servizi.</p>	<p>5,20</p>
<p>13. Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole pubbliche e private abilitate all'insegnamento secondo il vigente ordinamento scolastico (asili, elementari, medie inferiori ed istituti similari), dei musei, delle biblioteche, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale e sportiva, degli enti di assistenza, delle stazioni, delle carceri e dei circoli ricreativo culturali.</p>	<p>2,79</p>
<p>14. Locali delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11.08.1991, n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla legge 08.11.1991, n. 381.</p>	<p>2,74</p>
<p>15. Locali delle abitazioni private e locali annessi (cantina, box, garage, etc...).</p>	<p>2,79</p>
<p>16. Locali delle case coloniche adibite a magazzini agricoli, occupate dai coltivatori del fondo e ubicate in zona servita a serre.</p>	<p>2,82</p>

17. Aree adibite a mercati all'aperto.	2,76
18. Aree adibite a distributori carburanti.	2,76
19. Aree adibite a campeggi ed annesse aree adibite a parcheggi e posteggi stabilimenti balneari.	3,10
20. Altre aree scoperte.	2,74

2. **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui sopra sono state determinate in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1 comma 683 della Legge 147/2013 e che la copertura dei costi di gestione per il 2017 è quella risultante nella seguente tabella:

COSTI DI GESTIONE	GETTITO DEL RUOLO	TASSO DI COPERTURA
Euro 5.195.077,00	Euro 5.195.077,00	100,00%

3. **DI APPLICARE** le riduzioni tariffarie previste nel Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni;
4. **DI STABILIRE** che la tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;
5. **DI DARE ATTO** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
6. **DI PREVEDERE** che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 14
Astenuiti: n.==
Votanti: n. 14

Voti favorevoli alla proposta: n. 9
Voti contrari alla proposta: n. 5
(Ciangherotti, Guarnieri, Perrone, Porro e Plumeri)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione del piano
finanziario e delle tariffe per l'anno 2017

PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla
proposta indicata in oggetto.

Addì 24 MAR 2017



IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come
modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012
n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Addì 24 MAR 2017



IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **31** in data **30.03.2017**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.


IL PRESIDENTE
(Vittorio VARALLI)



IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Anna NERELLI)

[Handwritten signature of Vittorio Varalli]

[Handwritten signature of D.ssa Anna Nerelli]

<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>1270</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p style="text-align: center;"><u>11 APR 2017</u></p> <p>Albenga, <u>11 APR 2017</u></p> <p> IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____</p> <p>al _____,</p> <p>non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO GENERALE</p>
--	--